

DEI TOS FURLAN COSTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MICHELE DEI TOS
DOMENICO FURLAN
STEFANO COSTA

CONEGLIANO, 30/01/2019

31015 CONEGLIANO (TV) - Via Maggiore Piovesana 115

Tel. +39 0438 34145 - Fax +39 0438 32431 - C.F. e P.I. 04928880261

e-mail: studio@dfbassociati.it - www.dfbassociati.it

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

Egregi Signori,

ci è gradito inviarVi in allegato l'informativa relativa alla **Fatturazione elettronica – adesione al servizio di consultazione dell'A.d.E. e controlli incrociati.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

DEI TOS FURLAN COSTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

FATTURAZIONE ELETTRONICA – adesione al servizio di consultazione dell’A.d.E. e controlli incrociati

È stato pubblicato il giorno 21 dicembre 2018 da parte dell’Agenzia delle Entrate un comunicato stampa relativo alla modalità di memorizzazione delle fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio a seguito dell’intervento sul punto apprestato dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare in tale comunicato viene stabilito che in assenza di adesione da parte del contribuente alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali.

E ancora, nel medesimo comunicato, viene specificato che “se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio.”

A questo punto è stato posto un quesito all’Agenzia delle Entrate da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (risposte pubblicate in un unico documento il 17 gennaio 2019) per sapere se i controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potessero essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione da parte dei contribuenti.

La risposta dell’Amministrazione Finanziaria è stata: “l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica”.

Dunque in caso di mancata adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione, acquisizione e conservazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria raccoglierà solo i dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati e cancellerà invece i dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione.

Le date da considerare:

- **Dal 1° gennaio 2019 al 3 maggio 2019:** temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- **Entro la data del 3 maggio 2019:** l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’Accordo di servizio per consultazione, acquisizione e conservazione a cui il contribuente potrà aderire;
- **Entro la data del 2 luglio 2019:** il contribuente potrà effettuare l’adesione all’Accordo; senza adesione l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio mantenendo i soli dati fiscali.

A seguito delle considerazioni sopra riportate sarà da riflettere sull’opportunità o meno di aderire al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate.